

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIMINO, BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI
e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Modifica degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 maggio 1957,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,
n. 474, concernente la denuncia dei depositi per oli combustibili

ONOREVOLI SENATORI. — Il disposto della legge n. 474 del 1957 (legge di conversione del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271), riguardante la disciplina delle denunce dei depositi per oli combustibili e carburanti, fa obbligo alle aziende agricole che detengono depositi di carburante della capacità ricettiva superiore ai 10 metri cubi di farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF) (articolo 1) e di tenere un registro di carico e scarico (articolo 3).

Negli oltre 25 anni trascorsi dall'emanazione del provvedimento, l'agricoltura si è completamente trasformata: nuove tecniche, nuove infrastrutture, una accentuata meccanizzazione le hanno cambiato volto.

La capacità di dieci metri cubi dei serbatoi

era all'epoca forse sufficiente per la maggior parte delle aziende agricole ed era rapportata alle assegnazioni di carburante rilasciate dall'Ente assistenziale utenti motori agricoli (UMA).

Tali assegnazioni e quindi le possibilità di ritiro da parte delle aziende corrispondevano ai consumi bimestrali delle aziende stesse. Oggi, con una meccanizzazione agricola quasi alla saturazione, con consumi di carburante che mediamente superano i tre quintali per ettaro, tutte le aziende agricole hanno capacità ricettiva superiore ai 10 metri cubi, tenuto anche conto che l'UMA rilascia assegnazioni di carburante pari al fabbisogno semestrale e che le spese di trasporto sono inversamente proporzionali ai quantitativi ritirati.

L'assegnazione, il ritiro ed il consumo dei carburanti agricoli sono, inoltre, rigorosamente disciplinati dal decreto ministeriale 6 agosto 1963 che prevede:

a) l'assegnazione del carburante viene effettuata, in base alla superficie dell'azienda ed al numero di macchine possedute, da un apposito comitato provinciale di cui fanno parte anche funzionari dell'UTIF;

b) il ritiro avviene attraverso buoni rilasciati dall'UMA in tre copie, di cui una viene inviata all'UTIF ed una al distributore. Il quantitativo viene registrato dall'UMA su un apposito «libretto di controllo» in dotazione alle singole aziende, sul quale libretto vengono anche trascritti il numero ed il tipo di macchine denunciate, le dosi ed i quantitativi prelevati;

c) al termine dell'annata agraria l'azienda è tenuta a presentare all'UMA la documentazione dettagliata del carburante ritirato e di quello consumato, con l'indicazione dei lavori effettuati e delle macchine usate.

In considerazione di quanto sopra riteniamo opportuno che le aziende agricole vengano esonerate dall'effettuare ulteriori denunce all'UTIF dei depositi esistenti e dall'obbligo di tenere anche un ulteriore registro di carico e scarico, tenuto conto che a tale scopo già esiste il «libretto di controllo».

Se si tiene conto, inoltre, che tale norma nei confronti delle aziende agricole per 25 anni non si è fatta rispettare, ora ci troviamo nell'assurda situazione che tutte le aziende agricole sono in difetto, mentre i nuclei di vigilanza della Guardia di finanza vanno effettuando sopralluoghi, rilevando le infrazioni e denunciando penalmente. Ma vi è di più. Il tribunale di Vigevano, con sentenza 24 novembre 1983, ha assolto il titolare di un'azienda agricola denunciato per violazione all'articolo 1 della legge n. 474 del 1957 «perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato». Ciò nonostante sono state intensificate le visite della Guardia di finanza e già nel primo mese del 1985 altri cinque titolari di aziende agricole della provincia di Pavia sono stati denunciati alla Magistratura penale.

Alla luce delle considerazioni esposte si rende pertanto necessario:

che la capacità del deposito previsto dalla lettera a), secondo comma, dell'articolo 1 della legge n. 474 del 1957 sia elevata a metri cubi 40;

che i titolari delle aziende agricole siano esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico alle cui finalità già risponde il modello 25 UMA, nonché la dichiarazione annuale di verifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'esercizio dei depositi per usi agricoli aventi capacità superiore a 40 metri cubi e per usi industriali e privati aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Il limite è determinato in 25 metri cubi per i soli depositi di oli combustibili per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto il seguente:

«Dall'obbligo di cui al comma precedente sono escluse le aziende agricole che a norma dell'articolo 1 non sono soggette a presentare preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Ai fini e per le finalità del presente decreto sono definite aziende agricole anche le aziende pastorali, agro-pastorali, agro-zootecniche, zootecniche, forestali e silvo-pastorali.

2. Le attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli o comunque di prima lavorazione, ai fini del presente decreto, rientrano tra le attività agricole.

3. Le attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, svolte da associazioni, consorzi e cooperative di produttori, ai fini del presente decreto sono considerate agricole.

4. Alle associazioni, ai consorzi e alle cooperative di produttori si applicano le disposizioni del presente decreto previste per le aziende agricole».